

La Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo incapace di giustificare la provenienza

# Paletti alla confisca allargata

## Niente misura su beni dubbi scoperti dopo la condanna

DI DEBORA ALBERICI\*

La Cassazione fissa un importante paletto alla confisca allargata. La misura non può scattare su beni e denaro di dubbia provenienza scoperti dopo la condanna. Con la sentenza n. 9984 del 5 marzo 2018, è stato quindi accolto il ricorso di un uomo che non era riuscito a giustificare la provenienza della ricchezza, qualche migliaio di euro, rispetto a quanto dichiarato. Con una interessante motivazione il Collegio di legittimità, pur riconoscendo alla confisca allargata il valore di uno degli strumenti più efficaci e moderni nella lotta alla criminalità, ne circoscrive l'efficacia temporale. Sul punto la prima sezione penale chiarisce infatti che se l'acquisto del bene, in relazione a cui la confisca «allargata» è disposta, può essersi

realizzato prima o anche dopo la commissione del reato, deve restare fermo che la presunzione di illegittima accumulazione va circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, con esclusione dei beni evidentemente estranei all'agire criminoso, ad esempio perché

**In caso contrario il magistrato accerterebbe su un ambito estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione**

acquistati in un periodo di tempo enorme e anteriore, dovendosi in tal caso avere riguardo non tanto al momento formale dell'acquisto, quanto al momento in cui il bene viene pagato o, se esso è significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati. Da ciò deriva che la confisca allargata, ordinata in cognizione, verterà evidentemente sul patrimonio del soggetto, quale esistente al tempo della condanna per uno dei re-

ati indicati dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992. In poche parole, ad avviso del Collegio di legittimità, il limite, a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi per valutare se l'acquisto sia da presumere di illecita accumulazione da parte dell'imputato, ora condannato, è pur sempre, appunto, la sentenza di condanna; e la confisca in esame non potrà essere disposta per beni entrati solo successivamente nel patrimonio di lui, giacché, diversamente opinando, si annetterebbero ai giudici dell'esecuzione compiti di accertamento su un ambito temporale estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione, travalicanli quelli che sarebbero stati a quest'ultimo possibili e gli sarebbero in definitiva spettati.

\*cassazione.net



La sentenza sul sito [www.italiagoggi.it/](http://www.italiagoggi.it/) documenti

VIDEOSORVEGLIANZA/NOTA PREFETTIZIA

## Telecamere leggi-targa



Un impianto di videosorveglianza a Roma

Un moderno impianto di videosorveglianza urbana deve essere dotato di varchi lettura targhe in grado di controllare il traffico per fini statistici, ambientali e di polizia. Ma prima di collegare il sistema alla banca dati dei veicoli rubati per un uso interforze sarà necessario definire formalmente i diversi ruoli degli attori presentando un progetto ad hoc in prefettura rispettoso anche del codice privacy. Lo ha chiarito la prefettura di Roma con la circolare n. 51065 dell'8 febbraio 2018. L'evoluzione dei moduli di controllo del territorio attraverso impianti di videosorveglianza sempre più performanti sta comportando, di fatto, una notevole proliferazione dei sistemi di lettura targhe che ora consentono sia di valutare in tempo reale la regolarità di ogni passaggio in relazione per esempio alla copertura assicurativa, alla revisione e all'inserimento della targa tra quelle da ricercare per finalità di polizia (veicolo rubato o da ricercare). Questi sistemi ibridi, in genere di proprietà dei comuni, per essere utilizzati nello spirito del pacchetto sicurezza in modalità condivisa tra polizia locale, carabinieri ecc, richiedono però una preventiva valutazione tecnica e strategica da presentare in prefettura, rispettosa delle diverse prerogative delle forze di polizia e del diverso impatto privacy. Per permettere il collegamento degli impianti con il server ministeriale dedicato ai veicoli rubati denominato Scntt, il Viminale ha diramato specifiche indicazioni con una nota del 12 gennaio 2018. E quindi necessario, specifica la circolare capitolina, «che le caratteristiche infrastrutturali dei sistemi di lettura targhe, gestiti dalle amministrazioni locali, siano preventivamente sottoposte all'esame del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'approvazione delle caratteristiche infrastrutturali (ubicazione del sistema centrale e dei dispositivi di lettura targhe sul territorio), e dell'eventuale interconnessione primaria verso i sistemi di acquisizione dati dislocati presso gli uffici territoriali della polizia di stato». Spetterà alla prefettura coordinare tutte queste iniziative.

## Le info finanziarie senza preventivo ok al bilancio

Informazioni non finanziarie senza necessità di approvazione preventiva del bilancio d'esercizio. Quando la società intende predisporre un'informativa separata dalla relazione sulla gestione, il documento può essere varato prima o dopo il bilancio, anche laddove contenga indicazioni quantitative monetarie derivanti dalle scritture contabili. In tali ipotesi, infatti, i dati economici «devono considerarsi comunque correttamente validati con l'approvazione della relazione distinta da parte del consiglio d'amministrazione». E quanto osserva Assonime, che nella circolare n. 7/2018, diffusa ieri, ha esaminato i contenuti del regolamento Consob n. 20267 del 19 gennaio 2018. L'Authority, in attuazione del dlgs n. 254/2016, ha definito le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario, i requisiti di pubblicità, i meccanismi di controllo e lo svolgimento delle verifiche spettanti ai revisori. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie, derivanti dalla direttiva 2014/95/UE, riguardano le società qualificabili come «enti di interesse pubblico» (Eip), ossia quelle che occupano in media oltre 500 dipendenti e che superano almeno uno dei due limiti dimensionali fissati dalla normativa (attivo patrimoniale di 20 milioni di euro o ricavi pari almeno a 40 milioni).

Valerio Stroppa

## Cronisti, viola la libertà sequestrarne le carte

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che impone al cronista di mostrare le carte sulle quali lavora o che le sequestra può costituire una violazione della libertà di espressione tutelata dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo: comporta il rischio che siano individuate le fonti alle quali il giornalista ha garantito l'anonimato; caduto il segreto professionale, è pregiudicata la futura attività del cronista e del suo giornale, la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle fonti a venire. Vanno rispettati i requisiti di proporzionalità e pertinenza: si può ricorrere al sequestro solo se non c'è altro modo per accertare il responsabile del reato. E acquisire i dati in copia equivale al sequestro. E quanto emerge dalla sentenza 9989/17, pubblicata il 5 marzo dalla Cassazione.

**Corrispondenza riservata** - Accolto il ricorso del giornalista e delle altre persone coinvolte in un caso di cronaca giudiziaria: deve essere restituito tutto il materiale, in primis i pc, senza che le informazioni possano essere copiate. Trova ingresso la censura della difesa secondo cui il decreto di sequestro probatorio del pm non esplicita lo scopo della ricerca, cioè individuare la fonte del giornalista nella fuga di notizia. E questo impedisce al cronista di opporre il segreto professionale, mentre è il giudice l'unico soggetto processuale che può imporre di rispondere all'operatore dell'informazione. E neppure sempre. La fonte può essere rivelata soltanto se è indispensabile per dimostrare il reato per cui si procede e non si può accertare altrimenti che è vera la notizia in possesso del cronista. Insomma, ci deve essere proporzione fra la misura adottata e l'esigenza di accertare i fatti: solo così si assicura che l'attività investigativa sia condotta in modo da non compromettere il diritto alla riservatezza della corrispondenza del giornalista.

**Libertà di stampa** - Se il giornalista non è indagato si può procedere alla perquisizione soltanto in caso di rifiuto alla richiesta di esibizione delle cose ritenute pertinenti: è la libertà di stampa a imporlo. E vero: la mancata collaborazione può legittimare un'attività ad ampio spettro.

Ma «acquisire in modo indiscriminato un intero archivio elettronico» è «un'operazione sicuramente vietata».

Dario Ferrara



La sentenza sul sito [www.italiagoggi.it/](http://www.italiagoggi.it/) documenti

© Riproduzione riservata

Stefano Manzelli

© Riproduzione riservata

Tantissime opportunità di lavoro nel settore della Finanza con Milano Finanza.

Visita il nostro sito [carriere.milanofinanza.it](http://carriere.milanofinanza.it)

MILANO FINANZA

In collaborazione con eFINANCIALCAREERS®